

N. 00028/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00118/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 118 del 2014, proposto da:
Clemente Maria Chiara, titolare della ditta "Risto Food di Clemente Maria Chiara",
rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Galluzzo, con domicilio eletto presso
l'ing. Andrea Cuzzocrea, in Reggio Calabria, Via Argine Destro Annunziata, 43;

contro

Comune di Locri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
dall'avv. Anna Rita Pancallo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Santo
Crucitti, in Reggio Calabria, Via Marvasi, n. 5H;

nei confronti di

Capogreco Leonardo, titolare della Ditta "Taverna di Bacco di Capogreco
Leonardo";

per l'annullamento

- della determinazione n. 1 - Reg. Gen. n. 9, adottata dal Responsabile dell'Area

"Servizi alla Persona" del Comune di Locri in data 7 gennaio 2014, avente per oggetto: "Fornitura pasti preconfezionati per la mensa scolastica per le scuole dell'obbligo anno 2013-2014. Presa atto nota Prefettura prot. n. 83440 del 13.12.2013. Revoca aggiudicazione";

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ed in particolare della nota n. 21512 del 10 dicembre 2013, con la quale veniva richiesta alla Prefettura di Reggio Calabria il rilascio di informazione antimafia riguardante la Ditta aggiudicataria del servizio, della nota prot. n. 83440 emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria il 13 dicembre 2013 - con cui veniva comunicata l'avvenuta emissione di informazione interdittiva in data 9 dicembre 2013 - e della determinazione n. 4 - Reg. Gen. n. 15, adottata dal Responsabile dell'Area "Servizi alla Persona" del Comune di Locri in data 9 gennaio 2014, avente per oggetto "Fornitura di pasti pre-confezionati per la mensa scolastica nelle scuole dell'obbligo. Affidamento diretto".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Locri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2015 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 14 febbraio 2014 e depositato il 24 febbraio 2014, la sig.ra Clemente Maria Chiara, titolare della ditta "Risto Food di Clemente Maria Chiara" ha adito questo Tribunale per ottenere l'annullamento della

determinazione di revoca dell'aggiudicazione della gara avente ad oggetto la "Fornitura pasti preconfezionati per la mensa scolastica per le scuole dell'obbligo anno 2013-2014", e di tutti gli altri atti come in epigrafe specificati.

2. Affermava che, risultata aggiudicataria della gara *de qua*, avviava il servizio per effetto di consegna in via d'urgenza.

Pur tuttavia, il Comune di Locri, ricevuta dalla competente Prefettura informativa antimafia di contenuto interdittivo del 9 dicembre 2013, procedeva alla revoca dell'aggiudicazione nei suoi confronti e al conseguente affidamento del servizio alla ditta, odierna controinteressata, "La Taverna di Bacco di Caponegro Leonardo".

3. I gravati atti sono impugnati sulla base di un unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione degli artt. 83 e 91, d. lgs. n. 159/2011 e l'erronea applicazione dell'"informazione antimafia" ad appalto di importo inferiore ad € 150.000, in quanto, trattandosi di appalto sotto soglia (bandito per un importo a base d'asta pari ad € 57.692, 30), la stazione appaltante non avrebbe dovuto richiedere l'informativa antimafia in ragione delle limitazioni imposte dalle richiamate norme del codice antimafia.

4. Si è costituito in giudizio il Comune di Locri, deducendo l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del ricorso nel merito.

5. Alla camera di consiglio del 2 aprile 2014, il collegio ha rigettato la domanda cautelare proposta.

6. Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2015, dopo una breve discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Il ricorso è infondato nel merito.

Premesso che in materia di appalti, secondo quanto disposto dall'art. 120, co. 6 e 10, c.p.a., come da ultimo modificato dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in l. 11 agosto 2014, n. 114, "*tutti gli atti di parte e i provvedimenti del giudice devono essere sintetici e la sentenza è redatta, ordinariamente, in forma semplificata*", si osserva quanto

segue.

Come già affermato da questo stesso organo giudicante, la richiesta di informativa antimafia, per appalti di valore inferiore alle soglie di cui all'art. 91, comma 1, d. lgs. n. 159/2011, ancorché non doverosa, non può ritenersi, per ciò solo, illegittima.

“La giurisprudenza del supremo consesso amministrativo ha già avuto modo di affermare, ancorché con riferimento all'analoga previsione del limite di valore dettato alla superiore lettera a) in materia di appalti, come la scelta di un'amministrazione pubblica di avvalersi della possibilità di richiedere l'informativa non è preclusa dal disposto di cui all'art. 10 D.P.R. n. 252 del 1998, comma 1, che impone l'obbligo di "acquisire le informazioni" qualora l'importo della gara o della concessione superi la soglia normativamente posta, non essendovi un divieto di richiedere informazioni al di sotto della soglia indicata” (in tal senso, cfr. Cons. St., Sez. V, 19 settembre 2008, n. 4533).

Ancor più di recente, lo stesso Consiglio di Stato ha affermato che la circostanza che la citata disposizione (ora contenuta nell'art. 91, d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159) sancisca l'obbligo di acquisire l'informazione esclusivamente nel caso di appalti di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria non vale a fondare la tesi contraria relativamente agli appalti sotto soglia: per i quali, pertanto, l'informazione deve ritenersi comunque valida, con ragionamento analogicamente estensibile alle concessioni di importo inferiore alla soglia nella stessa norma prevista, ora pari ad € 150.000 (art. 91, comma 1, lett. b, d. lgs. n. 159 cit.). Ciò che, del resto, risponde alla finalità dell'informativa interdittiva, che è volta ad evitare che l'Amministrazione possa avere rapporti contrattuali o anche erogare risorse pubbliche ad imprese per le quali è stato accertato il rischio di condizionamento da parte della criminalità organizzata (in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. III, 23 aprile 2014, n. 2040; Cons. St, Sez. III, 4 luglio 2014, n. 3386)” (così, T.A.R.

Reggio Calabria, 28 luglio 2015, n. 806).

8. Posto, dunque, in via generale, il legittimo esercizio del potere discrezionale della stazione appaltante nella scelta di richiedere alla competente Prefettura l'informativa antimafia anche per gli appalti sotto la soglia di valore di cui all'art. 91, cit., nella fattispecie *de qua*, la scelta appare per giunta vincolata dall'adesione, da parte della stazione appaltante, al protocollo di legalità sottoscritto il 5 luglio 2011 dalla Provincia di Reggio Calabria e la locale Prefettura.

Tra i documenti di gara figura, dunque, la dichiarazione datata 28 ottobre 2013, con cui la ricorrente ha espressamente dichiarato, all'atto di partecipazione alla gara, *“di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione, il contratto di appalto in esecuzione del protocollo d'intesa sottoscritto tra la Provincia di Reggio Calabria e la locale Prefettura il 5 luglio 2011, conterrà le seguenti clausole:*

- (...)

- *risoluzione del contratto di appalto, con l'obbligo per l'aggiudicatario di inserimento della medesima clausola di risoluzione a seguito di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura competente nei confronti dell'aggiudicatario o del contraente, con l'espressa previsione che in tali ipotesi l'ente committente procederà automaticamente alla revoca dell'appalto, ed all'automatica risoluzione di qualsiasi vincolo.”*

Nessun dubbio sussiste allora, anche in considerazione dell'espressa accettazione da parte dell'odierna ricorrente della clausola risolutiva del contratto d'appalto in caso di sopraggiunte informazioni interdittive, della legittimità dei gravati atti mediante i quali l'amministrazione ha proceduto alla revoca dell'aggiudicazione appena venuta a conoscenza del provvedimento interdittivo emesso, nei confronti della ricorrente, dalla competente Prefettura.

9. In conclusione, il ricorso, per le motivazioni su esposte, non merita accoglimento e deve, pertanto, essere rigettato.

10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della resistente amministrazione, delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di € 1.500 (euro millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Francesca Romano, Referendario, Estensore

Angela Fontana, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/01/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)